

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/93/CE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2003

che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

considerando quanto segue:

- (1) La lotta contro la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni tributarie all'interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.
- (2) A tal fine il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio (4), che completava, per quanto riguarda l'IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (5), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (6). Detto regolamento riunisce tutte le norme sulla cooperazione amministrativa in materia d'IVA, fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (7).
- (3) L'ambito d'applicazione dell'assistenza reciproca definito dalla direttiva 77/799/CEE deve essere esteso alle imposte sui premi assicurativi di cui alla direttiva 76/308/CEE per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno.
- (4) La direttiva 77/799/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi»;

2) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«le imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE»;

2a) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce «nel Regno Unito» è sostituito dal seguente:

«The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi.

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni»;

2b) all'articolo 1, paragrafo 5, il testo di cui alla voce «in Italia» è sostituito dal seguente:

«Il ministro dell'economia e delle finanze o un rappresentante autorizzato.»;

3) l'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenute in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:

— devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,

— devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga,

(1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 96.

(2) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 121.

(3) GU C 80 del 3.4.2002, pag. 76.

(4) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1).

(5) GU L 336 del 27.1.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(6) Cfr. pagina I della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).